



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE L'ISTITUZIONE ED IL

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI

REPERIBILITA'

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio di reperibilità, nell'ambito del corrispondente istituto del salario accessorio previsto dal CCNL del personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, ed in particolare dall'art. 23 del CCNL 14.09.2000 e ss.mm.ii.

Il servizio di pronta reperibilità è istituito per far fronte, al di fuori del normale orario di servizio, ad interventi urgenti ed inderogabili per la salvaguardia degli interessi primari della collettività, quali igiene, incolumità e sicurezza pubblica, e per assicurare la continuità dei servizi essenziali garantiti per legge, come meglio evidenziato nell'art. 2.

E' esclusa dal servizio di pronta reperibilità ogni attività cui l'Ente può provvedere con un'idonea programmazione del lavoro ordinario.

Il servizio, nei limiti delle competenze spettanti all'Amministrazione comunale, viene svolto dai dipendenti a tempo indeterminato (anche titolari di posizione organizzativa) e dal personale dipendente non di ruolo (a tempo determinato, contratto di formazione lavoro, stagionali ecc) ed in servizio effettivo presso le unità organizzative che sono chiamate a intervenire per specifica competenza.

Sono ammessi a svolgere servizio di reperibilità dipendenti che volontariamente vi aderiscono ancorchè appartenenti ad altri Settori purchè in possesso di adeguato titolo di studio per il servizio da svolgere e previa adeguata formazione.

ART.2

I servizi interessati dalla reperibilità oggetto del presente regolamento sono:

- Servizi Tecnici;
- Polizia Municipale;
- Stato civile.

nei sotto specificati campi d'intervento:

1. Calamità naturali (terremoti, alluvioni, grandinate, nevicate e simili) o emergenze determinate da eventi eccezionali, gravi e imprevedibili (incendi, crolli di edifici che determinino situazioni di pericolo da eliminare per la pubblica incolumità) o che pongono in serio pericolo l'incolumità pubblica o il patrimonio comunale.
2. Rilascio dei permessi di seppellimento e formazione dei relativi atti di morte nei giorni di chiusura degli uffici (sabato, domenica e festività infrasettimanali), sempre che non siano differibili ai giorni di normale apertura dell'ufficio.

Sono da escludersi dal campo di applicazione dell'istituto della reperibilità tutte le ordinarie attività di controllo del territorio, quali, a titolo esemplificativo: rilevamento di incidenti stradali, atti vandalici, disturbi alla quiete pubblica, schiamazzi, intralci alla circolazione, violazioni delle normative del codice della strada, edilizia, commercio e ambiente.

ART. 3

Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente, appartenente ad un turno di servizio, di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente, per l'intero periodo in cui è collocato in reperibilità, le eventuali chiamate e di provvedere conseguentemente in conformità, raggiungendo il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.

Tali chiamate devono essere motivate dalle richieste con indifferibilità ed urgenza dell'intervento e riferite solo ed esclusivamente alla salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità, della sicurezza pubblica e alla continuità dei servizi essenziali garantita per Legge relativamente ai campi d'interventi indicati nel precedente articolo 2.

Il dipendente in turno di reperibilità deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di

servizio. A tal fine, riceverà dall'Ente apposito apparecchio telefonico mobile di servizio e dovrà fornire all'Ente il proprio recapito telefonico in modo da essere sempre rintracciabile anche nel caso in cui l'apparecchio cellulare in sua dotazione non consenta di ricevere telefonate per cause a lui non imputabili.

Al termine di ogni intervento deve essere redatto un verbale relativo alla chiamata ricevuta e al lavoro svolto.

All'interno del Comune hanno la disponibilità delle utenze telefoniche nell'ambito del servizio di reperibilità:

- il Sindaco;
- il Segretario Generale;
- l'Assessore competente;
- i Dirigenti dei Settori a cui afferiscono gli interventi per i quali si rende necessario assicurare la reperibilità ed il Comandante della Polizia locale.

Le Autorità esterne a cui sarà data la disponibilità delle utenze telefoniche nell'ambito del servizio di pronta reperibilità saranno individuate dai Dirigenti di cui sopra.

ART 4

Il servizio di reperibilità è operativo negli orari in cui non è previsto il servizio ordinario.

Ogni turno non potrà essere inferiore a 4 ore. In ogni caso il dipendente non potrà essere inserito in turni di reperibilità cadenti in più di 6 giorni consecutivi e comunque non più di 6 turni mensili.

Il servizio, nei limiti delle competenze spettanti all'Amministrazione comunale, viene svolto dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio effettivo presso le unità organizzative che sono chiamate a intervenire per specifica competenza, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 1 del presente regolamento.

Non possono essere assegnati al servizio di reperibilità i dipendenti in congedo ordinario e straordinario, in malattia, infortunio e congedi parentali, in servizio quale part-time orizzontale e per gli operatori dei servizi per cui è attiva la turnazione in riposo compensativo.

La turnazione dovrà essere disposta in modo da garantire la giusta alternanza anche con riferimento alle domeniche ed alle festività civili e religiose.

ART 5

I Dirigenti dei Settori competenti ed il Comandante della Polizia locale decidono di fissare i turni di reperibilità e li organizzano, se in via continuativa, di norma, su base minima mensile, altrimenti, ciascuno secondo le peculiarità delle necessità sottostanti agli specifici servizi di propria competenza.

Nei casi in cui il servizio da svolgere lo renda necessario, il Dirigente competente potrà costituire una squadra di pronto intervento, provvedendo ad individuare il dipendente con compiti di capo squadra responsabile. Detto capo squadra, che riceverà le segnalazioni di pronto intervento, avrà l'obbligo di avvisare gli altri addetti al turno che ritiene di dovere fare intervenire e di relazionare successivamente in merito all'intervento eseguito, alle motivazioni, al personale impiegato ed alla durata dello stesso.

L'elenco dei turni, con indicato il personale assegnato al servizio, è stabilito entro il 20 del mese precedente a quello a cui si riferisce il servizio stesso.

Il calendario verrà comunicato, entro la stessa data, al Sindaco, al Segretario Generale, al Servizio Personale, all'Assessore competente, al Comando di Polizia locale ed ai dipendenti interessati.

Il dipendente in turno di reperibilità che, per ragioni di malattia o di infortunio, non può effettuare il servizio, ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente del Settore o il Comandante della Polizia locale.

ART 6

Ogni variazione del turno, causato da malattia, congedo, od altri gravi motivi, può essere disposta solo dai Dirigenti competenti e/o dal Comandante della polizia locale, che provvedono alla sostituzione del dipendente (ed alla comunicazione di detta variazione ai servizi di cui all'art. 5) ricercando, prioritariamente tra i dipendenti iscritti nel turno successivo, poi tra volontari per una concordata sostituzione, e, in subordine, d'ufficio.

ART 9

L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di lavoro a qualsiasi titolo prestato. Per il servizio di pronta reperibilità verrà corrisposta l'indennità nella misura prevista dal C.C.N.L. (del 14/9/2000 – art 23, in proporzione alla sua durata oraria). Congedi ordinari e straordinari ed ogni altro giustificato imprevedibile motivo, durante il turno, non hanno diritto al compenso previsto dal presente articolo limitatamente alle giornate di effettiva assenza. In caso di chiamata, l'intervento sarà compensato con il pagamento dello straordinario effettivamente prestato. Allo straordinario prestato in turni di reperibilità si applica l'istituto della Banca delle ore, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 01.04.1999 e dell'art. 38-bis del CCNL del 14.09.2000 e del CCDI normativo, come vigente tempo per tempo nell'Ente.

ART 10

Il dipendente che impegnato nel suo turno di reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente art. 3 perde il diritto al compenso del relativo turno ed è soggetto a provvedimenti disciplinari, salvo giustificati motivi.

ART 11

I compensi per indennità di pronta reperibilità vengono liquidati mensilmente dal Servizio Personale, previo riscontro e nella misura prevista dal precedente art. 9. Con la stessa modalità viene erogato il compenso per lavoro straordinario prestato nel compimento del servizio.

ART 12

Il servizio di reperibilità previsto dal presente regolamento è obbligatorio per il personale dopo che siano stati stabiliti i turni con i dipendenti volontari e sarà assicurato dal personale normalmente impegnato nei vari servizi di rispettiva competenza, indicati nell'art. 1 o ad altro personale volontario ammesso dai Dirigenti. Una volta sottoscritta l'adesione volontaria al servizio di pronta reperibilità, la stessa risulterà obbligatoria per la durata di un anno solare.

ART 13

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda al vigente C.C.N.L. comparto Regioni – Autonomie Locali.